

Dispositivo

1) Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui al punto 1 dell'ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2009, causa T-95/09 R, *United Phosphorus/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta) è prorogato fino al 30 novembre 2010, senza, tuttavia, che esso possa estendersi oltre la data di pronuncia della decisione nella causa principale od oltre la data di chiusura ufficiale della procedura accelerata avviata in relazione al napropamide ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5).

2) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del presidente del Tribunale 8 gennaio 2010 —
Escola Superior Agrária de Coimbra/Commissione**

(Causa T-446/09 R)

(Procedimento sommario — Programma Life — Rimborso di una parte delle somme versate — Ordine di recupero — Nota di addebito — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecuniario — Circostanze eccezionali — Assenza di urgenza)

(2010/C 51/64)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Richiedente: Escola Superior Agrária de Coimbra (Coimbra, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Pais do Amaral)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e J.-B. Laignelot, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni asseritamente contenute, rispettivamente, nella lettera della Commissione 9 settembre 2009, D(2009) 224268, riguardante un ordine di recupero, e nella nota di addebito della Commissione 11 settembre 2009, n. 3230909105, di importo pari a EUR 327 500,35.

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Commissione europea/New Acoustic Music e Anna Hildur Hildibrandsdottir

(Causa T-464/09)

(2010/C 51/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët, N. Bambara, agenti, assistiti da C. Erkelens, lawyer)

Convenute: New Acoustic Music Association (Orpington, Regno Unito), Anna Hildur Hildibrandsdottir (Orpington).

Conclusioni della ricorrente

— Condannare le convenute a restituire alla Commissione l'importo di EUR 31,13623, a titolo principale, cui andranno aggiunti gli interessi annui al 7,70 % dalla data del 14 gennaio 2008 al pagamento definitivo;

— Condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha ad oggetto una convenzione di sovvenzione individuata con il n. 2003-1895/001-001, sottoscritta tra la Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») e la New Acoustic Music Association (in prosieguo: la «NAMA»), rappresentata dalla sig.ra Anna Hildur Hildibrandsdottir, allo scopo di svolgere un'azione chiamata CLT2003/A1/GB-317 — European Music Roadwork nell'ambito del programma «Cultura 2000» (1).

Mediante il suo ricorso, la ricorrente chiede alla Corte che le convenute siano condannate in solido a restituire alla Commissione la somma di EUR 31,136.23, più interessi di mora, somma risultante dalla differenza tra la somma anticipata dalla ricorrente in favore della NAMA per l'esecuzione delle azioni previste nell'ambito della convenzione di sovvenzione e la somma cui la NAMA ha effettivamente diritto.